



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Rifiuti bonifiche

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 7489 del 06/11/2019

Fasc. n 9.11/2019/274

**Oggetto:** Metalgiemme S.p.A.. Rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Vermezzo con Zelo (MI), in Via Marconi n. 29. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

#### **Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali” e R.G. 16/2019 del 29 gen 2019 avente ad oggetto “rettifica decreto R.G. 174/2018 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019 avente ad oggetto:” Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2019-2021;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana”, R.G. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto “Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018” e successivo R.G. 224/2018 del 02/10/2018 avente ad oggetto “Seconda modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. 161/22018 del 5 luglio 2018” ;

**Dato atto** che con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 70/2019 del 16/04/2019 è stato approvato il Peg 2019-2021, che prevede l'obiettivo n. 16607 riferito all'Ambito AOA009, alla Missione 9 e al CDR ST051;

**Richiamata** la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021), risultano essere stati assolti;

**Considerato** che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2019-2021 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

**Preso atto** delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

**Visti:**

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

**Premesso che** la Società Metalgiemme S.p.A. con sede legale in Pavia - Viale Libertà n. 11 ed impianto in Vermezzo (MI) - Via Marconi n. 29 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 avente per oggetto: “Metalgiemme S.p.A., con sede legale nel comune di Pavia (PV), viale Libertà n. 11. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuare presso l'impianto ubicato nel comune di Vermezzo (MI), via Marconi n.29, già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 26/04 del 05/02/2004 e smi. D.Lgs. 152/06 e smi”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 10671/2016 del 28.11.2016 avente per oggetto: “Metalgiemme S.p.A. con sede legale in Comune di Pavia - Viale della libertà n. 11 ed operativa in Comune di Vermezzo (MI) - Via Marconi n. 29. Autorizzazione di variante all'impianto autorizzato con atto di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 ai sensi dell' art. 208 d.lgs. 152/06”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 7385/2018 del 24.10.2018 avente per oggetto: “Metalgiemme S.p.A.. Autorizzazione unica per variante sostanziale all'impianto sito in Vermezzo (MI) - Via Marconi n. 29, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06”;
- Decreto Dirigenziale R.G. n. 7898/2018 del 12.11.2018 avente per oggetto: “Metalgiemme S.p.A.. Rettifica Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 7385/2018 del 24.10.2018. Art. 208 del d.lgs. 152/06”;

**Vista** l'istanza presentata dall'Impresa Metalgiemme S.p.A. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 9.05.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 109862) e completata con integrazione spontanea in data 2.08.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 183382), volta ad ottenere il rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione all'impianto sito in Vermezzo con Zelo (MI), Via Marconi n. 29;

**Vista** la nota del 14.05.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 113806), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale convocazione di conferenza asincrona;

**Considerato** che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

**Dato atto** che in relazione alla sopraccitata nota risultano stati acquisiti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- da ATS della Città Metropolitana di Milano, pervenuto in data 26.09.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 221167), che, esaminata la documentazione, comunica che non ha osservazioni in merito;
- il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano, pervenuto in data 3.10.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 227280), ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima e seconda pioggia in pozzo perdente;
- il Comune di Vermezzo con Zelo, pervenuto in data 22.10.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 244356), ha verificato la compatibilità della destinazione d'uso proposta con il vigente Piano di Governo del territorio, esprimendo parere tecnico favorevole per gli aspetti di conformità urbanistica;

**Atteso che** in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione di rinnovo con variante sostanziale all'Impresa Metalgiemme S.p.A. dell'impianto sito in Vermezzo con Zelo (MI), Via Marconi n. 29;

**Dato atto** che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 2.166,00.= ricevuta del versamento effettuato il 15.05.2019;

**Determinato**, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 124.042,87.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Metalgiemme S.p.A. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 63812,81.= (3.613 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 3.709,02.= (21 mc x € 176,62);
- recupero (R12, R5) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 60.000 t/anno (261 t/g), pari a € 56.521,04=;

**Precisato** che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

**Richiamati** i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 6.11.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 258146) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici in pozzi perdenti: Risultanze dell'istruttoria del 3.10.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 227280);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria generale rinnovo art. 208 Dlgs. 152/06"- tav. luglio 2019";

**Tutto ciò premesso,**

## **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo con la variante sostanziale all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 all'Impresa Metalgiemme S.p.A. con sede legale in Pavia Viale Libertà n. 11, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Vermezzo con Zelo (MI), Via Marconi n. 29, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 6.11.2019 nell'Allegato Tecnico del Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

## **FATTO PRESENTE CHE**

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza l'**8 novembre 2029**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. il rinnovo del contratto di locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
4. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;

5. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
6. è determinato in **€ 124.042,87**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Metalgiemme S.p.A. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004. La garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto 4;
7. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
8. l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6;
9. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

12. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

13. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

14. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

15. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

16. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

17. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

#### INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line InLinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Metalgiemme S.p.A., al Comune di Vermezzo con Zelo, A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti e al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [protezionedati@cittametropolitana.mi.it](mailto:protezionedati@cittametropolitana.mi.it). I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
**Ing. Giacomo Gatta**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01171281614782;

€4,00: 01171281637791; 01171281637780; 01171281637779; 01171281637768;

Fascicolo 9.11/2019/274

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:  
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: Metalgiemme S.p.A. con sede legale in Pavia, Viale Libertà n. 11 ed insediamento in Vermezzo con Zelo (MI), Via Marconi n. 29. Rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI05744A
RAGIONE SOCIALE	Metalgiemme S.p.A.
C.F./P.IVA	02177080187
SEDE LEGALE	Pavia - Viale Libertà n. 11
SEDE OPERATIVA	Vermezzo con Zelo (MI) - Via Marconi n. 29
CODICE ATECO	46.77.1

**2. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	3
Particella catastale	n. 383
Gauss Boaga x	1497857
Gauss Boaga y	5027487
Via/Piazza/Località	Via Marconi n. 29
Comune	Vermezzo con Zelo
Provincia	MI

**3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO**

- 3.1** Istanza pervenuta il 9.05.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 109862) e completata con integrazione spontanea in data 2.08.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 183382);
- 3.2** Avvio del procedimento il 14.05.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 113806);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di rinnovo tal quale con variante sostanziale non soggetta alla predetta verifica;
- 3.4** La Conferenza di servizi è stata espletata in modalità asincrona con la richiesta dei pareri agli Enti;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 14.05.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 113806) al 22.10.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 244356);

**4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:**

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**

## 5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 4.970 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria generale rinnovo art. 208 Dlgs. 152/06"- tav. luglio 2019.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 e s.m.i.:

- stralcio del capannone adiacente civico n. 5/c, con conseguente diminuzione dell'area di gestione rifiuti con eliminazione delle aree di stoccaggio previste nel predetto stabile;
- aumento della quantità di rifiuti in stoccaggio messa in riserva (R13) da 1.515 mc a 3.380 mc;
- stralcio dell'operazione di stoccaggio deposito preliminare (D15) sui rifiuti in ingresso all'impianto di gestione rifiuti;
- stralcio dei codici Cer di rifiuti pericolosi in ingresso;
- stralcio dei codici Cer di rifiuti RAEE pericolosi e non pericolosi.

L'attività prevede la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi, ed in particolare la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi il recupero (R4) su rifiuti non pericolosi, la selezione cernita (R12) sui rifiuti non pericolosi e il deposito preliminare (D15) sui rifiuti non pericolosi. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

## 6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

### 6.1 conferiti da terzi:

**6.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 3.380 mc;

### 6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

**6.2.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 233 mc;

**6.2.2** deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 21 mc;

## 7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4) sono pari a 60.000 tonnellate anno e 261 ton giorno quantitativo massimo;

## 8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
020110	rifiuti metallici	4a - 4b	X	X	X
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	4c	X		
100202	scorie non trattate	4c	X		
100210	scaglie di laminazione	4a - 4b	X	X	X
100299	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
100305	rifiuti di allumina	4c	X		
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	4c	X		
100399	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	4c	X		
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	4c	X		

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
100699	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
100903	scorie di fusione	4c	X		
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	4c	X	X	
100908	forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100907	4c	X	X	
100999	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
101003	scorie di fusione	4c	X		
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate diverse da quelle di cui alla voce 101005	4c	X	X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	4c	X	X	
101099	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 110205	4a - 4b	X	X	X
110299	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
110501	zinco solido	4a - 4b	X	X	X
110599	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	4a - 4b	X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	4a - 4b	X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	4a - 4b	X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	4a - 4b	X	X	X
120113	rifiuti di saldatura	4a - 4b	X	X	X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	4c	X		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	4a - 4b	X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
150104	imballaggi metallici	4a - 4b	X	X	X
150105	imballaggi compositi	4a - 4b	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	4a - 4b	X	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	4c	X	X	
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	4a - 4b	X	X	X
160116	serbatoi per gas liquefatto	4a - 4b	X	X	X
160117	metalli ferrosi	4a - 4b	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	4a - 4b	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	4a - 4b	X	X	X
160199	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	4a - 4b	X	X	X
170402	alluminio	4a - 4b	X	X	X
170403	piombo	4a - 4b	X	X	X
170404	zinco	4a - 4b	X	X	X
170405	ferro e acciaio	4a - 4b	X	X	X
170406	stagno	4a - 4b	X	X	X
170407	metalli misti	4a - 4b	X	X	X



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	4a - 4b	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	4c	X	X	X
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	4c	X		
190199	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i> )	4a - 4b	X	X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	4a - 4b	X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	4a - 4b	X	X	X
191202	metalli ferrosi	4a - 4b	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	4a - 4b	X	X	X
200140	metallo	4a - 4b	X	X	X
200307	rifiuti ingombranti	4a - 4b	X	X	X

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di carta e cartone	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscelezioni.
11. **SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

11.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:

- 11.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
  - 11.1.2** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
  - 11.1.3** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
  - 11.1.4** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. N. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 11.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. Alla stessa deve essere allegata autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;
- 11.3** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 11.4** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Planimetria generale rinnovo art. 208 Dlgs. 152/06"- tav. luglio 2019", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

**11.5** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

**11.5.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

**11.5.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

#### **METALLI FERROSI E NON FERROSI**

**11.6** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;

**11.7** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;

**11.8** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:

**11.8.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

**11.8.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

**11.8.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

**11.8.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

**11.8.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

**11.8.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;

**11.8.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

**11.8.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

**11.8.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;

**11.8.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà

pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

- 11.8.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 11.8.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
  - 11.8.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità
  - 11.8.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso
  - 11.8.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
  - 11.8.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell' Esperto Qualificato;
  - 11.8.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
  - 11.8.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
  - 11.8.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
  - 11.8.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
- 11.8.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 11.8.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 11.8.8** Le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.
- 11.8.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 11.9** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 11.10** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 11.11** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 11.12** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 11.13** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 11.14** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 11.15** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 -

Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

**11.16** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

- 11.16.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 11.16.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 11.16.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 11.16.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 11.16.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

#### **VARIE**

- 11.17** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 11.18** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
- 11.19** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
- 11.20** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 11.21** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;
- 11.22** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 11.23** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

- 11.24** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 11.25** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 11.26** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si raccomanda l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

## **12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI  
*Dr. Piergiorgio Valentini*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

03 Ottobre 2019

**Al Direttore del SETTORE  
RIFIUTI E BONIFICHE**

9.11\2019\274

1

**Settore Risorse Idriche e Attività estrattive - Servizio Acque Reflue  
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06  
COMPONENTE SCARICO - CIP RI05744A**

**OGGETTO:** Variante sostanziale Autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/06. Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) trattate in continuo e provenienti da superfici scolanti a basso impatto (art. 13 R. R. 4/06), con recapito nei primi strati del sottosuolo mediante pozzo perdente, a favore del I.r. pro tempore della società METALGIEMME S.p.A, con insediamento sito nel comune di Vermezzo (MI) in via G. Marconi 29.

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI05744A
RAGIONE SOCIALE	METALGIEMME S.p.A.
C.F./P.IVA	02177080187
SEDE LEGALE	Viale Libertà, 11 - 27100 Pavia (PV)
SEDE OPERATIVA	Via G. Marconi, 29/5c 20080 Vermezzo (MI)
CODICE ATECO	n.p.

**2. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	3,2
Particella catastale	383, 143
Gauss Boaga scarico SF2	X 1497809 - Y 5027452
CODICE SIRE SF2	015235A004043S
Via/Piazza/Località	Via Giuseppe Marconi, 29/5c
Comune	Vermezzo
Provincia	Milano

**3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ**

Trattasi di impianto di gestione rifiuti già operativo che ora richiede una variante sostanziale inerente una riduzione delle aree operative. La società è autorizzata ai sensi

**Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive**

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel.: 02.7740.3588 - pec: [protocollo@pec.cittametropolitana .mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Responsabile del procedimento: Susanna Colombo, Tel.: 027740.5875 - email: [su.colombo@cittametropolitana.mi.it](mailto:su.colombo@cittametropolitana.mi.it)

Istruttoria Tecnica (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo - Tel.: 027740.1 - email: [m.lesmo@cittametropolitana.mi.it](mailto:m.lesmo@cittametropolitana.mi.it)



dell'art. 208 Dlgs. 152/06, per l'attività di messa in riserva [R13], selezione/cernita [R12], recupero [R4], deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali.

Lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento a servizio dell'area su cui opera la ditta avviene mediante scarico nei primi strati del sottosuolo a mezzo di pozzo perdente. La società dichiara che sui piazzali di pertinenza esposti a dilavamento meteorico non si effettuano stoccaggi di rifiuti, materie prime e/o MPS, in quanto gli stessi sono interessati al solo transito dei mezzi. Segnala altresì che l'attività sui rifiuti verrà effettuata esclusivamente al coperto, ivi comprese le operazioni di carico/scarico. La parte riconferma quindi la richiesta di non essere assoggettata agli obblighi di separazione e trattamento delle prime piogge, chiedendo l'applicazione dell'art. 13 del R.R. 04/06.

Il progetto di adeguamento del sistema fognario a servizio del lotto n°2 prevede che la totalità delle acque di dilavamento delle aree cortilizie e della copertura vengano recapitate e smaltite in un pozzo perdente, previo idoneo trattamento di disoleazione. La totalità delle suddette acque dapprima attraversa un disoleatore (con filtro a coalescenza) e quindi viene conferita nel un pozzo perdente PP avente le seguenti caratteristiche costruttive:

- R=1,25 m (raggio interno degli anelli in cls)
- H=1,80 m (altezza utile a partire dalla quota fondo tubo in ingresso)

A monte del pozzo perdente PP sarà installato un pozzetto di campionamento P.R. accessibile. Le acque reflue domestiche sono recapitate in pubblica fognatura previa chiarificazione in fossa biologica.

#### **4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:**

- Favorevole con prescrizioni

#### **5. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI (specifiche per procedimento)**

- a) Lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente) delle acque reflue meteoriche dei piazzali (provenienti da superfici scolanti a basso impatto - art. 13 R. R. 4/06) deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) I limiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico.
- c) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d) Il gestore dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche inviate allo scarico in pozzo perdente. Il campione dovrà essere formato esclusivamente da acque meteoriche di piazzale (escludendo le coperture) raccolte entro i primi quindici minuti da quando inizia l'evento. Presso l'impianto dovrà essere conservata copia delle analisi periodiche delle acque meteoriche, campionate con frequenza almeno annuale, in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo. Tale documentazione sarà tenuta a disposizione degli organi di controllo, con l'obbligo, da parte del titolare, di segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento;
- e) i prelievi e le analisi dei campioni dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio Certificato, fermo restando che le spese complessive del prelievo



Città  
metropolitana  
di Milano

- di campioni e delle analisi saranno a carico del concessionario. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi, insieme all'istanza di rinnovo, all'Autorità Concedente;
- f) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui (piazzali/coperture); pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento;
  - g) Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile e ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;
  - h) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e scarico esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
  - i) Dovranno essere effettuati periodici lavori di manutenzione dei sistemi depurativi presenti (almeno annualmente): controllo ed eventuale sostituzione dei filtri, a coalescenza, svuotamento dei sedimenti, ecc.; gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali controlli in merito;
  - j) I rifiuti risultanti dalla pulizia dei sistemi depurativi e della rete idrica di scarico dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
  - k) Come previsto dall'art. 5, comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate;
  - l) Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche;
  - m) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi, polverulenti o liquidi; i materiali provenienti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti conformemente alla legislazione vigente in materia di rifiuti;
  - n) **Tutte le movimentazioni, stoccaggi, trattamenti dei rifiuti, semilavorati e delle MPS/EoW dovranno avvenire esclusivamente al coperto;**
  - o) Il sistema di depurazione delle acque reflue meteoriche (desoleatore) se dotato di sezione di filtrazione a coalescenza, dovrà rispettare la norma EN 858 o comunque dovrà essere dotato di prestazioni equivalenti;
  - p) Ai sensi delle norme tecniche regionali e statali fra il punto di scarico ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
  - q) Ai sensi delle norme tecniche regionali di cui al R.R. 6/2019 e della Deliberazione CITAI - allegato 5 - punti 5 e 7, la distanza tra il fondo del pozzo perdente e il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro;
  - r) Dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento (ivi compreso la chiusura dei pozzi perdenti) da terminare **entro 6 mesi** dalla notifica del provvedimento, fatto salvo eventuale diverso termine stabilito dal provvedimento autorizzativo o da titoli edilizi, il soggetto responsabile deve trasmettere certificato di fine lavori a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto autorizzato. Tale certificazione deve essere inviata agli Enti competenti prima dell'attivazione dello scarico.



Città  
metropolitana  
di Milano

- s) E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni, nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- t) Qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico, nonché della formazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;
- u) Dovranno essere eseguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la sicurezza della collettività e degli addetti;
- v) Il presente documento è redatto secondo quanto dichiarato dalla parte e descritto nella planimetria e relazioni presentate a corredo dell'istanza e non tiene conto degli aspetti legali relativi alla salvaguardia del diritto di proprietà, direttamente o indirettamente connessi alla effettiva legittimità della parte richiedente a procedere, nell'effettuazione di opere o azioni, senza ledere il diritto di terzi;
- w) sono fatti salvi tutti i pareri, visti, autorizzazioni degli Enti territorialmente competenti e tutte le autorizzazioni e le prescrizioni delle aree oggetto dell'impianto e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente.

#### RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

##### ◦ RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **D.lgs. 152/2006** “*Norme in materia ambientale*”;
- **L.r. 26/2003** “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;
- **R. R. n. 4/2006** “*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”

##### ◦ PRESCRIZIONI GENERALI

1. art. 101 c. 3) 4) 5) art. 113 c. 4) art. 124 c. 10) art. 129 c. 1) art. 130 c. 1) 2) 3) art. 137 c. 1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
2. comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
3. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto.


**Il Responsabile dell'endoprocedimento**  
*(Responsabile del Servizio Acque Reflue)*  
**Dott.ssa Susanna Colombo**


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città  
metropolitana  
di Milano

Allegata planimetria dell'area interessata





**LOTTO n°2**

**LOTTO n°1**

condominio di capannoni composto da lotto n.1 e lotto n.2 di cui:

lotto 1 - oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 Dlgs. 152/06

lotto 2 - ulteriore capannone in locazione, con proprio e separato ingresso carraio, da destinare ad altra attività/società del gruppo e da NON ricomprendere nella presente autorizzazione.

**LEGENDA PUNTI DI SCARICO**


- Lotto1 stabilimento 1
- ITAL1 desoleatore
- S1 parziale acque domestiche
- S2 parziale acque meteoriche piazzali
- S3 parziale acque meteoriche pluviali
- SF1 scarico finale relativo a S1
- SF2 scarico finale pozzo perdente relativo a S2 e S3

**LEGENDA MANUFATTI PER SCARICHI**

- PI POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE NERE
- PIB POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE BIANCHE
- PR POZZETTO DI PRELIEVO
- PC CADITOIA PER RACCOLTA ACQUE PIAZZALE
- FB FOSSA BIOLOGICA
- SP SEPARATORE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- D DESOLEATORE
- PP POZZO PERDENTE
- ← SENSO SCORRIMENTO
- POZZETTO ELETTRICO/ALTRI
- PL PLUVIALI

- AREA COPERTA: 2251 mq
- AREA SCOPERTA: 2719 mq
- 1 - SERVIZI IGIENICI E UFFICI: 310,70 mq
- 2 - CENTRALE TERMICA: 5,40 mq
- 5a - AREA DI MANOVRA E SELEZIONE-CERNITA R13- RECUPERO R4: 450,7 mq
- 4a- MESSA IN RISERVA R13 RIFIUTI :239 mq
- 4b- MESSA IN RISERVA R13 RIFIUTI :422 mq
- 4c- MESSA IN RISERVA R13 RIFIUTI :15 mq
- 6a- DEPOSITO MPS/EOW DERIVANTI DA RECUPERO: 316 mq
- 6b- DEPOSITO MPS/EOW DERIVANTI DA RECUPERO: 311 mq
- 3 - AREA PESA: 42 mq
- 7a - DEPOSITO RIFIUTI SOVVALLI R13 - MQ 3
- 8a - DEPOSITO RIFIUTI SOVVALLI D15 - MQ 1

AREA	DESCRIZIONE	MQ	Modalità di stoccaggio/destino	ESTERNA	INTERNA	CER	MC	TONN
1	servizi igienici e uffici centrale termica	310,7	-	-	-	-	-	-
2	area pesa - conferimento rifiuti in ingresso	42	-	-	-	-	-	-
4a	area di messa in riserva R13 rifiuti non pericolosi in ingresso	239	containers-contenitori-cassoni-fusti-big bags-cumulii		x	020110 - 100210 - 100299 - 100399 - 100899 - 100999 - 101099 - 110206 - 110299 - 110501 - 110599 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120113 - 120121 - 120199 - 150104 - 150105 - 150106 - 160112 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122 - 160199 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170408 - 170407 - 170411 - 180199 - 191001 - 191002 - 191202 - 191203 - 200140 - 200307	1195	956
4b	area di messa in riserva R13 rifiuti non pericolosi in ingresso	422	containers-contenitori-cassoni-fusti-big bags-cumulii		x	020110 - 100210 - 100299 - 100399 - 100899 - 100999 - 101099 - 110206 - 110299 - 110501 - 110599 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120113 - 120121 - 120199 - 150104 - 150105 - 150106 - 160112 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122 - 160199 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170408 - 170407 - 170411 - 180199 - 191001 - 191002 - 191202 - 191203 - 200140 - 200307	2110	1688
4c	area di messa in riserva R13 rifiuti non pericolosi in ingresso	15	containers-contenitori-cassoni-fusti-big bags-cumulii		x	100201 - 100202 - 100305 - 100316 - 100801 - 100802 - 100903 - 100908 - 100909 - 101003 - 101005 - 101006 - 120117 - 150203 - 160102 - 160118	75	60
5a	area di manovra interna e di selezione-cernita R12, recupero R4	450,7	-		x	-	-	-
6a	area di deposito Mps/Eow derivanti dalle operazioni di recupero R4 + deposito IR-cassoni vuoti da riutilizzo	318	containers-contenitori-cassoni-fusti-big bags-cumulii		x	-	1150	-
6b	area di deposito Mps/Eow derivanti dalle operazioni di recupero R4 + deposito IR-cassoni vuoti da riutilizzo	311	containers-contenitori-cassoni-fusti-big bags-cumulii		x	-	1150	-
7a	area di messa in riserva R13 rifiuti sovvalli non pericolosi in uscita - decadenti dalle operazioni di selezione-cernita-recupero	3	containers-contenitori-cassoni-fusti-big bags-cumulii		x	150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 191201 - 191202 - 191203 - 191204 - 191205 - 191207 - 191208 - 191212	3	2,4
8a	area di deposito preliminare D15 di rifiuti sovvalli non pericolosi in uscita, decadenti dalle operazioni di selezione-cernita-recupero, da avviare a smaltimento	1	containers-contenitori-cassoni-fusti-big bags-cumulii		x	150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 191201 - 191204 - 191205 - 191207 - 191208 - 191212	1	0,8



**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti  
ex art.208 Dlgs 152/06**

**PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

**PRESCRIZIONI PARTE GENERALE**

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
  - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
  - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
  - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
  - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
  - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
  - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
  - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;



32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

## **PIANI**

### **Piano di ripristino e recupero ambientale**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

## Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

#### **Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti**

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

#### **Impatto acustico**

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

#### **Impianti mobili**

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

#### **Carta**

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

#### **Vetro**

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

#### **Rottami metallici**

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

#### **R.A.E.E**

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

#### **Amianto**

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

#### **Biocombustibili**

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

#### **Compostaggio**

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

#### **Discarica**

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

#### **Fanghi**

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

#### **Inerti**

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

### **Miscelazione**

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

### **Olii usati**

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

### **PCB**

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

### **Pile e accumulatori**

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

### **Plastica**

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

### **Rifiuti sanitari**

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

### **Veicoli fuori uso**

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.